

**DELIBERAZIONE 4 OTTOBRE 2012
397/2012/S/COM**

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI,
PRESENTATA DA GELSIA S.R.L., RELATIVA AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
14 GIUGNO 2012, 242/2012/S/COM**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 ottobre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed in particolare l'art. 2, comma 20, lett. c), nonché l'art. 2, comma 12, lett. f);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'art. 11 bis del d. l. 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il suo Allegato A, recante il c.d. "Testo integrato *unbundling*" (di seguito: TIU);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 242/2012/S/com (di seguito: deliberazione 242/2012/S/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 242/2012/S/com l'Autorità ha avviato nei confronti della società Gelsia S.r.l. un procedimento per accertare violazioni in materia di *unbundling* ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi

dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, contestando che per gli anni 2009 e 2010, con riferimento ad alcuni contratti stipulati nell'ambito del gruppo societario di cui all'Allegato B alla deliberazione 242/2012/S/com, in violazione dell'articolo 25, comma 2 del TIU non avrebbe prodotto la documentazione – necessaria a verificare la valorizzazione al “prezzo di libero mercato” delle prestazioni di servizio - che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni e che rilevi a consuntivo il numero e le quantità di operazioni registrate nel corso degli esercizi.

- in data 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21828), Gelsia S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 93/11 e della deliberazione ARG/com 136/11, una proposta di impegni relativamente alle contestazioni di cui alla deliberazione 242/2012/S/com successivamente integrata con nota 14 settembre 2012 (prot. Autorità 27811);
- il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la citata nota del 17 luglio 2012, Gelsia S.r.l. ha preliminarmente dichiarato ed adeguatamente documentato che, come richiesto dall'articolo 2, comma 3, lettera b) della deliberazione ARG/com 136/11, tutte le condotte contestate con la deliberazione 242/2012/S/com sono cessate precedentemente alla data di presentazione della proposta di impegni.
- la proposta presentata da Gelsia S.r.l., reca, altresì, due impegni che appaiono, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/com 136/11, la proposta di impegni presentata da Gelsia S.r.l in data 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21828), così come integrata dalla nota 14 settembre 2012 (prot. Autorità 27811) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 14 giugno 2012, 242/2012/S/com e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
2. i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, le osservazioni potranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax, all'attenzione del responsabile del procedimento al seguente

indirizzo: Autorità per l'energia elettrica e il gas, Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, Unità Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano – Fax +39.02.65565302. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura: “Proposta di impegni di Gelsia S.r.l. nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 14 giugno 2012, 242/2012/S/com. Osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/com 136/11”;

4. le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
5. entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Gelsia S.r.l. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Gelsia S.r.l., via Palestro 33, 20831 Seregno (MB) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni